



2026/1867

31.7.2026

REGOLAMENTO (UE) 2026/1867 DEL CONSIGLIO

del 30 luglio 2026

**che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran
e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2026/1866 del Consiglio, del 30 luglio 2026, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran ⁽¹⁾,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 luglio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/413/PESC ⁽²⁾ e il 23 marzo 2012 ha adottato il regolamento (UE) n. 267/2012 ⁽³⁾ concernenti misure restrittive nei confronti dell'Iran.
- (2) Il 29 settembre 2025, in seguito alla reintroduzione delle sanzioni delle Nazioni Unite nei confronti dell'Iran in materia di nucleare, in linea con la risoluzione 2231 (2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2025/1972 ⁽⁴⁾ che ha modificato la decisione 2010/413/PESC e reintrodotta tutte le sanzioni dell'Unione nei confronti dell'Iran in materia di nucleare che erano state sospese o revocate nel quadro del piano d'azione congiunto globale.
- (3) Il 30 luglio 2026 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2026/1866 introducendo una deroga all'esportazione, al trasferimento, alla vendita o alla fornitura per uso in Iran di taluni beni e del software necessari alle rappresentanze diplomatiche dell'Unione e degli Stati membri, comprese delegazioni, ambasciate e missioni, per scopi specifici in Iran, in particolare per il trattamento delle domande di visto.
- (4) È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) n. 267/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

⁽¹⁾ GU L, 2026/1866, 31.7.2026, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2026/1866/oj>.

⁽²⁾ Decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195 del 27.7.2010, pag. 39, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2010/413/oj>).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88 del 24.3.2012, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/267/oj>).

⁽⁴⁾ Decisione (PESC) 2025/1972 del Consiglio, del 29 settembre 2025, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L, 2025/1972, 29.9.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1972/oj>).

Articolo 1

L'articolo 7 del regolamento (UE) n. 267/2012 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

1. Fatto salvo l'articolo 1 *ter* del regolamento (UE) n. 359/2011, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, una transazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, o la prestazione di assistenza o di servizi di intermediazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento, a condizione che i beni e le tecnologie, l'assistenza o i servizi di intermediazione:

- a) siano destinati a scopi alimentari, agricoli, medici o altri scopi umanitari; o
- b) si riferiscano ai beni e alle tecnologie a duplice uso elencati nell'allegato I o alla prestazione di assistenza tecnica o finanziaria relativa ai beni e alle tecnologie elencati nell'allegato I, necessari alle rappresentanze diplomatiche dell'Unione e degli Stati membri, comprese delegazioni, ambasciate e missioni, per scopi ufficiali in Iran.

1 *bis*. Una deroga ai sensi del paragrafo 1 può essere concessa solo:

- a) se, nei casi in cui la transazione riguarda beni o tecnologie contenuti negli elenchi del gruppo dei fornitori nucleari o del regime di non proliferazione nel settore missilistico, il comitato delle sanzioni abbia accertato preventivamente, caso per caso, che la transazione non contribuirebbe allo sviluppo di tecnologie a sostegno delle attività nucleari dell'Iran sensibili in termini di proliferazione né allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari; e
- b) in relazione ai beni e alle tecnologie a duplice uso contemplati dal regolamento (UE) 2021/821, fatti salvi gli obblighi di autorizzazione di cui a tale regolamento.

2. Entro quattro settimane, lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del presente articolo.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2026

Per il Consiglio

Il presidente

T. BYRNE